APPENDICE GENERALE DEL CCNL

- Verbale di accordo 19 dicembre 2023 concernente l’imbarco degli Allievi e ss.mm.ii.
- Disciplina della comandata.
- Dichiarazione comune in materia di comunicazioni e accesso a internet.
- Dichiarazione comune su diversità e inclusione e violenza di genere.
- Dichiarazione comune su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

VERBALE DI ACCORDO 19 DICEMBRE 2023
CONCERNENTE L'IMBARCO DEGLI ALLIEVI E SS.MM.II.

Addì 19 del mese di dicembre dell'anno 2023 in Roma, si sono incontrate la Confitarma, la Assarmatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Considerato che

- l'accordo sindacale del 30 luglio 2015, come modificato da ultimo in data 16 dicembre 2020, ha prodotto positivi e tangibili risultati determinando un notevole incremento nel numero di Allievi imbarcati sulle navi battenti bandiera italiana che, dagli ultimi dati a disposizione relativi alle navi di bandiera italiana di stazza superiore alle 500 GT, risultano mediamente pari a circa n. 2 per nave;

- tale accordo ha contribuito a contrastare la forte carenza di Ufficiali di coperta e di macchina, garantendo anche un efficace turn-over degli Ufficiali che nel tempo hanno conseguito i requisiti pensionistici;

- nonostante ciò, permane la problematica della carenza di Ufficiali di macchina e di alcune figure professionali specializzate relative ai gradi di bordo dei sottufficiali e comuni quali, ad esempio, gli operai meccanici, elettricisti e comuni elettrotecnici, i carpentieri, gli ottonai, il personale alberghiero;

- le ragioni della carenza delle suddette figure professionali risiedono principalmente nella vigente normativa nazionale che disciplina i requisiti di accesso a tali professioni e risulta ampiamente superata, in quanto non rispondente alle ultime riforme del sistema scolastico, né all'evoluzione del mercato del lavoro marittimo. Per questo, da tempo le Organizzazioni sindacali e armatoriali nazionali hanno congiuntamente presentato alle competenti Amministrazioni concrete proposte di semplificazione e aggiornamento della suddetta normativa;

- le OO.SS. manifestano, altresì, l'esigenza di incrementare il compenso corrisposto agli Allievi quale ulteriore incentivo per attrarre i giovani alle carriere marittime;

- le imprese armatoriali manifestano, a loro volta, l'esigenza di rendere il periodo di navigazione svolto da Allievo maggiormente utile ad acquisire le conoscenze e competenze funzionali e rispondenti alle attività che si dovranno a svolgere a bordo, una volta conseguita l'abilitazione professionale;

- è necessario tenere conto del costo degli Allievi imbarcati a bordo di navi battenti altre bandiere comunitarie al fine di evitare sostanziali gap competitivi fra la bandiera italiana e le altre bandiere comunitarie;

- costituisce, dunque, obiettivo comune delle parti aggiornare il sopra citato accordo sindacale al fine di favorire l'imbarco degli Allievi, tenendo conto della sua sostenibilità economica;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Il presente accordo si applica su tutte le navi di bandiera italiana, nonché sulle navi di bandiera estera, a bordo delle quali siano imbarcati lavoratori marittimi ai quali si applica la legge italiana e il CCNL unico dell'industria armatoriale.

L'imbarco dell'Allievo Ufficiale è strettamente connesso a un percorso di addestramento di durata e contenuto conformi alla normativa nazionale e internazionale in materia di formazione e abilitazioni professionali marittime.

L'Allievo sottufficiale o l'Allievo comune sarà arruolato ai fini del conseguimento di una delle qualifiche per le quali la normativa nazionale di settore prevede un periodo di imbarco come Allievo, per una durata pari a detto periodo.

L'Allievo Ufficiale, l'allievo sottufficiale e l'allievo comune saranno imbarcati con contratto di arruolamento e in aggiunta rispetto alle figure professionali previste nelle tabelle minime di sicurezza. Ai fini della MLC, 2006, l'Allievo è, a tutti gli effetti, un "*seafarer*".

L'addestramento dell'Allievo sarà condotto, anche in affiancamento, sotto la supervisione e il monitoraggio del Comandante o del Direttore di macchina e degli Ufficiali della sezione di appartenenza e dovrà essere propedeutico esclusivamente a quanto previsto dal training record book.

Addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale di coperta

In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale, ogni Allievo Ufficiale di coperta dovrà effettuare il previsto periodo di navigazione, nel corso del quale dovrà ricevere un addestramento pratico sistematico per conseguire un'idonea esperienza professionalizzante nelle attività, nei compiti e nelle responsabilità dell'Ufficiale responsabile di una guardia di navigazione, ivi comprese le attività necessarie alla gestione della nave anche in porto.

I compiti e i doveri dell'Allievo durante il periodo di arruolamento a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le competenze acquisite.

Inoltre, sotto la supervisione e il monitoraggio dell'Ufficiale per l'addestramento a bordo, l'Allievo Ufficiale di Coperta dovrà:
- svolgere attività di tenuta della guardia sul ponte e durante le operazioni commerciali;
- svolgere, sotto la supervisione dell'Ufficiale designato alla formazione di bordo, tutte le attività propedeutiche al conseguimento delle competenze richieste, tali da garantire, alla fine del percorso formativo, l'esperienza professionalizzante necessaria per l'ottenimento del certificato di competenza.
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato, tenendo conto delle linee guida contenute nella Parte B della Convenzione STCW.

Addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale di macchina

In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale, ogni Allievo Ufficiale di macchina dovrà effettuare il previsto periodo di navigazione, nel corso del quale dovrà ricevere l'addestramento pratico sistematico per conseguire un'idonea esperienza professionalizzante nelle attività, nei compiti e nelle responsabilità dell'Ufficiale responsabile di una guardia di macchina, ivi comprese le attività necessarie alla gestione della nave in porto e in navigazione.

I compiti e i doveri dell'Allievo durante il periodo di arruolamento a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le competenze acquisite.

Inoltre, sotto la supervisione e il monitoraggio dell'Ufficiale per l'addestramento a bordo, l'Allievo Ufficiale di Macchina dovrà:
- svolgere attività di tenuta della guardia in macchina sia in porto, sia in navigazione;
- svolgere, sotto la supervisione dell'Ufficiale designato alla formazione di bordo, tutte le attività propedeutiche al conseguimento delle competenze richieste, tali da garantire, alla fine del percorso formativo, l'esperienza professionalizzante necessaria per l'ottenimento del certificato di competenza.
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato tenendo conto delle linee guida contenute nella Parte B della Convenzione STCW.

Addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico

In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale, ogni Allievo Ufficiale Elettrotecnico dovrà effettuare il previsto periodo di navigazione, nel corso del quale dovrà ricevere un addestramento pratico sistematico per conseguire un'idonea esperienza professionalizzante nelle attività, nei compiti e nelle responsabilità dell'Ufficiale Elettrotecnico.

I compiti e i doveri dell'Allievo durante l'addestramento pratico a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le competenze acquisite.

Inoltre, sotto la supervisione e il monitoraggio dell'Ufficiale per l'addestramento a bordo, l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico dovrà:

- svolgere attività di intervento di manutenzione degli apparati;
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato tenendo conto delle linee guida contenute nella Parte B della Convenzione STCW.

Progetti formativi di addestramento a bordo per gli Allievi sottufficiali e per gli Allievi comuni alberghieri

Le qualifiche professionali marittime degli Allievi sottufficiali e degli Allievi comuni alberghieri sono quelle attualmente contenute nel D.P.R. 231/2006. Per il conseguimento di una delle suddette qualifiche professionali marittime, l'Allievo sottufficiale o comune seguirà uno specifico addestramento a bordo.
Al momento dell'imbarco l'Allievo sottufficiale o comune riceverà dall'impresa armatoriale copia del piano di addestramento che svolgerà a bordo.

Trattamento economico

Gli Allievi percepiranno i minimi contrattuali previsti nella seguente tabella:

Minimi contrattuali:

1° luglio 2024

	fino a 4 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	fra 4 e 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	oltre 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate
Allievo Ufficiale	€ 746,27	€ 766,71	€ 787,16
Allievo Sottufficiale	€ 725,82	€ 746,27	€ 766,71
Allievo Comune	€ 705,38	€ 725,82	€ 746,27

1° luglio 2025

	fino a 4 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	fra 4 e 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	oltre 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate
Allievo Ufficiale	€ 758,47	€ 779,25	€ 800,03
Allievo Sottufficiale	€ 737,69	€ 758,47	€ 779,25
Allievo Comune	€ 716,91	€ 737,69	€ 758,47

1° luglio 2026

	fino a 4 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	fra 4 e 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	oltre 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate
Allievo Ufficiale	€ 770,67	€ 791,79	€ 812,90
Allievo Sottufficiale	€ 749,56	€ 770,67	€ 791,79
Allievo Comune	€ 728,44	€ 749,56	€ 770,67

A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo le tabelle sotto riportate, dandosi atto che l'ammontare complessivo dell'EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l'eccezione del solo TFR.

Tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dall'art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l'eccezione del solo TFR.

Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR):

1° luglio 2024

	fino a 4 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	fra 4 e 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	oltre 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate
Allievo Ufficiale	€ 7,46	€ 7,67	€ 7,87
Allievo Sottufficiale	€ 7,26	€ 7,46	€ 7,67
Allievo Comune	€ 7,05	€ 7,26	€ 7,46

1° luglio 2025

	fino a 4 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	fra 4 e 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	oltre 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate
Allievo Ufficiale	€ 13,06	€ 13,42	€ 13,78
Allievo Sottufficiale	€ 12,70	€ 13,06	€ 13,42
Allievo Comune	€ 12,35	€ 12,70	€ 13,06

1° luglio 2026

	fino a 4 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	fra 4 e 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate	oltre 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate
Allievo Ufficiale	€ 18,66	€ 19,17	€ 19,68
Allievo Sottufficiale	€ 18,15	€ 18,66	€ 19,17
Allievo Comune	€ 17,64	€ 18,15	€ 18,66

Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, spetterà all'Allievo (Ufficiale, Sottufficiale e Comune) un'indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nella misura di seguito indicata:

Quota giornaliera indennità di navigazione:

Mediterraneo	Extra mediterraneo
€ 0,30	€ 0,40

In aggiunta all'indennità di navigazione di cui sopra, spetterà all'Allievo imbarcato sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una quota giornaliera integrativa, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti, pari a € 10,00.

Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui sopra, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:

Quota giornaliera indennità di navigazione per navi cisterna:

Mediterraneo	Extra mediterraneo
€ 3,00	€ 3,50

Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 75%.

Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato.

Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61° giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, sarà corrisposta all'Allievo, in aggiunta all'indennità di navigazione, una quota giornaliera integrativa dell'indennità di navigazione pari a € 2,00.

Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verrà corrisposta in aggiunta all'indennità di navigazione di cui sopra una quota giornaliera integrativa dell'indennità di navigazione pari a € 1,00.

Il trattamento di vitto a bordo riconosciuto agli Allievi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) è stabilito in rapporto alla qualifica che verrà acquisita al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Il trattamento di alloggio riconosciuto agli Allievi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) è stabilito in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo, agli Allievi Ufficiali, Sottufficiali e Comuni saranno applicati, laddove compatibile con la specificità del loro percorso, gli istituti normativi ed economici (ad es. 13esima e 14esima) previsti nelle relative Sezioni del CCNL unico dell'industria armatoriale in base alla Sezione applicata sulla nave dove essi sono imbarcati.

* * * * * *

Il presente accordo - che sostituisce integralmente il paragrafo A) dell'accordo 30 luglio 2015 e le modifiche successive intervenute - avrà la medesima data di decorrenza e scadenza dell'accordo di rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale.

Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso, esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo accordo dello stesso livello avente ad oggetto materia analoga.

Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno una volta l'anno per verificarne gli effetti.

* * * * * *

Norma transitoria

Agli Allievi imbarcati prima dell'entrata in vigore del presente accordo, si applicheranno da subito le nuove condizioni stabilite nel presente accordo, senza alcuna necessità di modifica dei contratti di arruolamento in essere.

DISCIPLINA DELLA COMANDATA

1 - Il lavoratore marittimo potrà essere destinato a prestare servizio di comandata per conto dell'Armatore per prestazioni a bordo delle navi in sosta, oppure a terra al servizio delle navi (anche in esercizio) o per attività ad esse comunque correlate quali, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- su navi in corso di allestimento, manutenzione, costruzione;
- su navi in disarmo o presso cantieri;
- presso gli uffici della compagnia, i terminal o i magazzini portuali o adiacenti all'area portuale, svolgendo attività di supporto alla nave (ad es. attività di security);
- in spazi portuali per operazioni di approntamento delle dotazioni e delle provviste delle navi in sosta;
- guardiania.

Su nave armata, il personale di comandata non può sostituire il personale già imbarcato.

L'Armatore curerà che le attribuzioni affidate al marittimo in comandata siano adeguate al suo grado.

2 – Eventuali specificità e il trattamento del personale marittimo in servizio di comandata sono disciplinati nell'ambito delle singole Sezioni contrattuali.

DICHIARAZIONE COMUNE IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E ACCESSO A INTERNET

Considerato quanto introdotto con gli Emendamenti 2022 alla Parte B della MLC,2006 in materia di comunicazioni e accesso a internet, le parti concordano che la possibilità di mettersi in contatto con la propria rete socio-familiare, anche attraverso l'accesso a internet, rappresenti un miglioramento delle condizioni di vita a bordo che, in ogni caso, deve essere contemperato con la sicurezza della navigazione e il recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori marittimi.

Ciò considerato, le imprese armatoriali si impegnano a consentire a bordo delle navi che svolgono navigazione internazionale, secondo le modalità operative definite dall'azienda, periodicamente e per quanto ciò sia ragionevolmente possibile, anche alla luce delle esigenze operative della nave, l'accesso a internet ai lavoratori marittimi con eventuali costi di importo ragionevole, al fine di consentire agli stessi il collegamento con la propria rete socio-familiare.

Le parti si incontreranno, entro il primo trimestre del 2025 e, su richiesta di una delle parti, ogni sei mesi, per effettuare un monitoraggio rispetto all'evoluzione tecnologica in materia di accesso a internet a bordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SU DIVERSITÀ E INCLUSIONE E VIOLENZA DI GENERE

Diversità e inclusione

Alla luce della normativa in materia, degli accordi interconfederali e dei pronunciamenti UE vigenti, le Parti concordano sulla necessità di garantire a ogni persona la possibilità di esprimere la propria opinione, la libertà di praticare il proprio credo religioso e la propria identità di genere, quale vettore fondamentale per la crescita del capitale umano e, a tal fine, promuovono l'introduzione di misure finalizzate a riconoscere il valore della diversità e attivare buone pratiche inclusive.

Si impegnano, altresì, a reprimere con fermezza e tempestività ogni comportamento vessatorio, discriminatorio o lesivo della dignità personale, nonché a promuovere l'adozione di ogni comportamento virtuoso idoneo a contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità.

Violenza di genere

Nell'ottica di promuovere i valori individuati nella Convenzione OIL n. 190 del 2019, ratificata con legge n. 4 del 2021, le Parti ripudiano tutte le forme di violenza, discriminazione e lesione della dignità della persona e si impegnano a prevenire e reprimere ogni comportamento vessatorio, discriminatorio o lesivo della dignità personale.

A tal fine, le Parti concordano sulla necessità di adottare misure idonee a contrastare la diffusione di ogni forma di umiliazione, intimidazione e prevaricazione, in presenza o da remoto, nonché a garantire la tutela della riservatezza della persona che segnali episodi di violenza, discriminazione o prevaricazione.

Al fine di respingere in maniera incisiva gli episodi di violenza in ambito lavorativo, le Parti concordano altresì sulla necessità di adottare, anche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 80 del 2015, misure atte a riconoscere a coloro che siano inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi della normativa vigente, l'astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Coloro che intendano astenersi dal lavoro, ad eccezione dei casi di oggettiva impossibilità, sono tenuti a comunicare la propria intenzione al datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo, e a produrre la certificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.

Il periodo di congedo, retribuito con una somma pari all'ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I congedi potranno essere usufruiti su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. Per quanto riguarda la fruizione oraria, si rimanda a quanto previsto a tale proposito in materia di congedi parentali.

Limitatamente al personale di terra, coloro che saranno inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta dell'interessato, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Le aziende si impegnano a garantire l'esercizio del diritto di cui al presente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, il datore di lavoro si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in un'altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime di sopruso.

DICHIARAZIONE COMUNE SU SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale considerano la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro un valore assoluto, da tutelare attraverso l'impegno comune all'applicazione rigorosa delle normative nazionali e sovranazionali in materia.
In considerazione dell'obiettivo condiviso rappresentato dal consolidamento di una sempre maggiore cultura della sicurezza, le parti decidono, pertanto, di avviare una campagna comune di informazione sul tema, nonché di organizzare apposite iniziative congiunte, le cui modalità organizzative saranno stabilite entro 90 giorni dalla firma dell'accordo di rinnovo del CCNL.
Inoltre, le parti convengono di istituire, durante il periodo di vigenza contrattuale, un tavolo di confronto sistematico, con l'obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti relativi alle disposizioni normative, incentivare la consapevolezza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, ivi compreso il principio dello *stop work authority* in relazione alla specificità del lavoro marittimo, e valorizzare il ruolo degli RLS e i safety meeting a bordo.